

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -

Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.T., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 58/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;

lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da B.T., diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione a sette sentenze oggetto del provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

2. Osservava il giudicante, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, che mancava la prova della unicità del disegno criminoso trattandosi di reati di varia tipologia e non della stessa indole - calunnie, ricettazione, estorsioni, ingiuria e diffamazione -, commessi a notevole distanza temporale - tra il (OMISSIS) -. Escludeva di poter, come richiesto dal prevenuto, applicare in via analogica alla ludopatia di cui era affetto - attestata dalla documentazione prodotta - il regime previsto per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. In ogni caso, rilevava che al riconoscimento di un unitario disegno criminoso, finalizzato a procurare denaro per soddisfare la dipendenza dal gioco, ostava il "rilevantissimo lasso di tempo trascorso tra la prima e l'ultima violazione".

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B. T., assistito dal difensore di fiducia.

Con un unico motivo lamenta violazione di legge in relazione all'omessa considerazione dello stato di ludopatia cronica da cui era affetto, attestata da perizia e da certificazione sanitaria del Sert, che consentiva l'applicazione analogica dell'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.. L'ordinanza era inoltre contraddittoria e priva di motivazione non avendo preso in esame le deduzioni difensive che avevano evidenziato che i reati di cui ai nn. 1, 3, 4, erano relativi a reati di calunnia commessi nell'arco di due mesi in danno della stessa persona offesa, e che i reati di cui alle sentenze 5 e 6 erano stati commessi a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro.

4. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata per aver omesso di verificare se all'interno dell'arco temporale indicato fossero rinvenibili disegni unitari parziali tra un numero limitato di reati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.

1.1. La richiesta di assimilazione della ludopatia alla tossicodipendenza nell'ottica dell'applicazione analogica dell'art. 671 c.p.p. è destituita di fondamento. La modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1,

14/02/2007, n. 7190). La modifica indicata, quindi, non ha introdotto una prova legale, ma ha stabilito che tra i criteri di valutazione della continuazione non si può prescindere dallo stato di tossicodipendenza che, notoriamente, impone al soggetto di porre in essere una serie di reati per procurarsi il denaro necessario a soddisfare i bisogni ad esso legati.

1.2. Anche se il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 5, coordinato con la Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012 n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)", pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo, l'alcolismo e la cleptomania, la ludopatia affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio. In definitiva, l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, nè consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia.

2. il ricorso è fondato per altro aspetto. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, di cui correttamente ha dato conto il giudice dell'esecuzione, l'elemento caratterizzante questo istituto va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, la cui prova è a carico del richiedente, i quali, sulla base degli indici esteriori alla condotta posta in essere (quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati), si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettuale disegno criminoso.

2. Il giudice a quo pur avendo ritenuto significativo l'elemento cronologico, ha respinto l'istanza sul mero dato del tempo intercorso tra la prima e l'ultima violazione, omettendo di valutare se il vincolo poteva essere riconosciuto anche solo per gruppi di reati, secondo la espressa richiesta del condannato che aveva evidenziato che per i reati indicati al punto sub 3 del "fatto" potevano rinvenirsi gli indici del dato cronologico e dell'omogeneità del bene giuridico offeso. È necessario quindi che il giudice dell'esecuzione esamini nuovamente l'istanza di B. e formuli il motivato giudizio applicando il principio che il vincolo può essere riconosciuto anche in relazione a singole sentenze o gruppi di sentenze.

3. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza in esame va cassata con rinvio al tribunale di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2016